PLUSVALENZE SU CRIPTO-ATTIVITÁ' CON TASSAZIONE AL 33% DAL 1° GENNAIO

Dal 1° gennaio 2026 è previsto un incremento del carico fiscale sulle plusvalenze relative alle cripto-attività e sugli altri proventi.
L'aliquota del 26% viene quindi sostituita dal un'aliquota al 33%.
L'aliquota si applicherà in caso di regime della dichiarazione, in caso di regime del risparmio amministrativo o gestito.

Un'altra novità importante introdotta nel 2025 ma confermata anche per il 2026 riguarda l'eliminazione della franchigia reddituale di Euro 2.000,00.
Tuttavia non tutte le operazioni sono imponibili.
In particolare, non è considerato imponibile lo scambio tra cripto-attività che hanno la stessa funzione economica.
Lo scambio è trattato come mera sostituzione del bene non realizzando quindi alcuna plusvalenza al momento dello scambio.

Ai sensi della norma:

- le plusvalenze sono determinate in base alla differenza tra il corrispettivo percepito e il costo o valore di acquisto delle stesse;
- i redditi derivanti dalla detenzione delle cripto-attività sono determinati in base a quanto percepito, senza alcuna deduzione. La determinazione dei proventi derivanti da cripto-attività come nel caso di stacking stabilisce che sono sia assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione sia vedono applicata la tassazione al 33% sempre sul provento lordo.

Passando poi ad altre novità, a partire dal 2026 si introdurrà un regime speciale per le operazioni che riguardano le "stablecoin" denominate in euro.

Verrà applicata un'aliquota del 26% ai redditi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominata in euro.

Per la tassazione agevolata il token si intende come moneta elettronica stabilmente ancorata all'euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro.

Non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e token né il rimborso.

Non viene prevista invece nessuna modifica per quanto concerne l'applicazione dell'imposta di bollo (o in alternativa l'imposta sul valore cripto-attività) con aliquota del 2% e un tetto massimo di Euro 14.000,00 per soggetti diversi da persone fisiche.

L'imposta è dovuta per cripto detenute presso intermediari esteri o portafogli personali e si applica anche a imprese e società

Cordialmente.

Roma, 11 gennaio 2026

Troianelli Consulting S.r.l.

IL PRESENTE ELABORATO, SEPPUR CURATO E VERIFICATO, NON PUO' COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER EVENTUALI ERRORI O INESATTEZZE
E NON PUO' ESSERE CONSIDERATO COME UNA CONSULENZA SPECIFICA